

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"CLUB OF FLORENCE"

Titolo I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

Art. 1) Fra tutti coloro che aderiscono al presente statuto è costituita una associazione con la denominazione "Club of Florence" con sigla "CoF" - Istituto internazionale per una buona corporate governance - international institute for good corporate governance - internationales Institut fuer gute corporate governance.

Essa è un'associazione culturale e non ha fini di lucro.

Art. 2) La sede dell'associazione è in Firenze via Senese n. 49 e potrà essere trasferita altrove su decisione dell'organo assembleare.

Art. 3) L'associazione ha lo scopo di sostenere e promuovere ricerche scientifiche, diffondere anche mediante pubblicazioni i risultati delle medesime nel campo della "corporate governance" e cioè nella verifica che, nell'interesse dell'intero corpo sociale e con trasparenza per i soci, siano rispettati e siano applicati in maniera adeguata i principi della democrazia nella distribuzione di diritti e responsabilità tra i diversi partecipanti alla vita associativa.

Particolare attenzione sarà data agli aspetti umani e umanistici che guidano le decisioni imprenditoriali in generale e più concretamente le decisioni dei leader, individualmente e organizzati in team (board, comitati, gruppi di lavoro) nonché i loro comportamenti e le loro azioni, soprattutto in ambito interculturale e/o di diversità.

L'associazione osserverà e esaminerà da vicino i cambiamenti innescati dalla digitalizzazione e dall'introduzione dell'intelligenza artificiale e il loro impatto su etica, valori e sostenibilità, nonché sul mercato del lavoro, sulla gestione aziendale, sui collaboratori e gli stakeholder in generale e il loro significato sul piano della corporate governance; parallelamente si verificherà la necessità di nuove regole (nazionali, transnazionali e internazionali).

CoF studierà in particolare i diritti, i doveri e gli interessi dei soci, nonché il grado del loro impegno (shareholder engagement), analizzerà e definirà il senso ed i vantaggi di una buona corporate governance in un'epoca di economia globale.

Particolare riguardo sarà rivolto agli investitori istituzionali ed ai fondi di investimento con scopi pensionistici per verificare le loro strutture interne ed esterne e il loro funzionamento sotto il profilo della applicazione delle regole di una buona corporate governance, le garanzie date al "beneficial owner" - beneficiario ultimo - nonché alla sostenibilità degli importi investiti.

In questo contesto CoF si occuperà della cultura delle assemblee generali e ne promuoverà la graduale armonizzazione a livello europeo.



CoF promuove inoltre ogni genere di confronto e di dibattito sugli argomenti della corporate governance, anche in relazione alle assemblee generali delle società "emittenti", della "Corporate Social Responsibility (CSR)" - "Responsabilità Sociale delle Imprese (RSI)", della "accountability", dello sviluppo sostenibile, del rispetto dell'ambiente.

CoF può realizzare l'oggetto operando in proprio o anche tramite il contributo di terzi.

L'attività dell'associazione comprende:

- a) organizzazione di corsi, conferenze, lezioni, seminari;
- b) organizzazione di convegni, congressi e simili, sia a carattere nazionale che internazionale;
- c) creazione e gestione di biblioteche specializzate aperte alla consultazione degli associati e di terzi;
- d) realizzazione di pubblicazioni;
- e) partecipazione a manifestazioni qualificate attinenti le materie trattate;
- f) la realizzazione e l'accompagnamento di progetti a sostegno degli scopi associativi;
- g) consulenza e coaching su temi legati alla buona corporate governance, alla sostenibilità, alla cultura aziendale e alla gestione delle diversità;
- h) ogni altra attività od iniziativa comunque connessa con gli scopi associativi da intraprendere previo parere favorevole del consiglio direttivo.

L'associazione potrà inoltre aderire ad altre associazioni, anche estere, che perseguano finalità analoghe e compiere tutto quanto ritenuto opportuno per perseguire il predetto scopo.

Art. 4) La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050.

#### Titolo II - PATRIMONIO e BILANCIO

Art. 5) Il patrimonio dell'associazione è formato:

- a) Dalle quote sociali e da eventuali contributi degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) Dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) Dai proventi delle iniziative sociali anche aventi natura commerciale, purchè effettuate strumentalmente ai fini indicati nell'art. 3 del presente statuto.

Art. 6) Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il consiglio direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente costituito dalla situazione patrimoniale, dal conto economico e dalla relazione di accompagnamento.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il consiglio direttivo redigerà il bilancio preventivo relativo all'anno successivo che sottoporrà all'assemblea per l'approvazione.

Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, da sottopor-

re all'approvazione dell'assemblea degli associati, dovranno rimanere depositati, almeno nei quindici giorni precedenti la data di convocazione dell'assemblea stessa, presso la sede legale affinché qualunque associato possa prenderne visione ed ottenerne copia e potranno essere pubblicati sul sito internet dell'associazione.

Il bilancio e la relativa relazione di accompagnamento, dopo la loro approvazione da parte dell'assemblea, dovranno essere trascritti su appositi libri dell'associazione.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3.

In conformità con le finalità non di lucro dell'associazione, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

### **Titolo III - ASSOCIATI**

**Art. 7)** Associati dell'associazione potranno essere sia persone fisiche che giuridiche, purché la loro partecipazione non sia contraria agli scopi dell'associazione, la cui domanda di ammissione venga accettata dal consiglio direttivo, e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota sociale per l'anno in corso.

L'associazione comprende associati effettivi, associati sostenitori ed associati onorari, i quali tutti, con l'iscrizione accettano le norme del presente statuto.

E' espressamente esclusa la temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa.

a) Sono associati effettivi le persone fisiche che partecipano attivamente alla vita dell'associazione.

Hanno diritto di voto in assemblea e possono ricoprire cariche elettive.


Con eccezione degli associati che hanno partecipato all'atto costitutivo, gli associati acquistano i diritti di voto e potranno ricoprire cariche elettive dopo aver partecipato per tre anni senza interruzione alla attività dell'associazione quali soci attivi, a meno che non vengano presentati da tre "garanti" che siano associati effettivi o ricoprano od abbiano ricoperto in passato cariche elettive;

b) sono associati sostenitori le persone fisiche e giuridiche che espressamente richiedono di sostenere le finalità dell'associazione anche con il versamento di contributi volontari ma senza partecipare attivamente alla vita dell'associazione.

Essi possono assistere all'assemblea ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.

La loro presenza non concorre alla formazione dei quorum delle assemblee;

c) con delibera dell'assemblea ordinaria con la maggioranza dei 2/3 dei presenti, possono essere nominati nella qualità di



associati onorari coloro i quali si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore della associazione.

Essi possono assistere all'assemblea ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.

Gli associati devono constare da apposito libro degli associati, consultabile da ciascun associato previa richiesta scritta formulata al presidente del consiglio direttivo.

Ogni comunicazione dovrà essere inviata all'indirizzo risultante da tale libro.

L'elenco degli associati potrà essere pubblicato sul sito internet.

Gli associati hanno diritto di frequentare le sedi dell'associazione e di utilizzare le strutture ed il materiale a disposizione.

Gli associati effettivi ed i sostenitori pagano una quota annuale che sarà fissata dal consiglio direttivo, anche in misura differenziata.

Nel bilancio dovranno essere suddivisi con chiarezza le quote ed i contributi versati dalle varie categorie degli associati, compresi quelli destinati al finanziamento di particolari progetti.

Perdono di diritto la qualifica di associato coloro che daranno le dimissioni ovvero che non versino, trascorsi 30 giorni dal termine fissato dal consiglio direttivo, la quota sociale annuale.

Il consiglio direttivo potrà inoltre, al verificarsi di comportamenti contrastanti con lo spirito e le finalità della associazione, sottoporre all'assemblea la sospensione sino ad una annualità ovvero l'esclusione dell'associato, salvo comunque il diritto di questi di essere previamente sentito.

Alla cessazione del rapporto associativo limitatamente ad un associato questi non avrà alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

#### **Titolo IV - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE**

**Art. 8)** Gli organi preposti al funzionamento dell'Associazione sono:

- l'assemblea generale degli associati;
- il consiglio direttivo;
- il collegio dei revisori;
- il comitato scientifico.

#### **Art. 9) L'ASSEMBLEA**

L'assemblea è l'organo sovrano della associazione ed è composta da tutti gli associati aventi il diritto di voto.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 del mese di aprile per approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio chiusosi il 31 dicembre ed il bilancio di previsione per l'esercizio in corso, ed ogni volta che il consiglio direttivo ritenga opportuno convocarla.

L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo per il tramite del relativo presidente.

Nel caso in cui il presidente non vi provveda, l'assemblea è convocata dal vice-presidente del consiglio direttivo o, in caso anche di sua mancanza, dal consigliere più anziano.

Il presidente ha facoltà di convocare comunque l'assemblea quando per due consigli direttivi consecutivi, aventi all'ordine del giorno la convocazione dell'assemblea, non si raggiunga il relativo quorum costitutivo previsto dall'art. 10.

L'ordine del giorno è fissato dal consiglio direttivo e, nel caso precedente, dal presidente.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in assenza, dal vice-presidente oppure, ove anche questi risulti assente, dal consigliere più anziano.

In via ordinaria l'assemblea:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera sugli indirizzi generali della attività della associazione;
- nomina il consiglio direttivo ed il presidente secondo le modalità di cui all'art. 10;
- nomina il collegio dei revisori;
- decide sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno, che non siano riservati alla competenza dell'assemblea straordinaria.

Essa è valida se è presente di persona o per delega, almeno la metà degli iscritti aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

In sede straordinaria l'assemblea delibera:

- sulle modifiche dello statuto;
- sul trasferimento della sede associativa;
- sullo scioglimento e sulla messa in liquidazione della associazione.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di persona o per delega, di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione, quando siano intervenuti di persona o per delega, almeno il 20% degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea straordinaria delibera per tutte le materie di sua competenza, con la maggioranza di almeno due terzi dei votanti, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 21 del codice civile in tema di scioglimento.

L'assemblea, sia essa in sede ordinaria che straordinaria, deve essere convocata a mezzo posta, via fax o per E-mail, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, mediante avviso con indicazione del giorno, del luogo e dell'ora di svolgimento dell'assemblea, nonché delle materie da trattare.

Il consiglio direttivo dovrà tenere conto, nella predisposizione dell'ordine del giorno dell'assemblea, di eventuali richieste pervenute da parte degli associati.



Le assemblee possono essere tenute anche in luogo diverso da quello della sede della associazione, in Italia ed all'estero, purchè in Europa.

Potrà essere prevista sin dal primo avviso di convocazione una seconda convocazione qualora la prima risultasse deserta, ovvero le presenze non raggiungessero il quorum costitutivo, da tenersi entro 30 giorni da quello fissato per la prima convocazione.

Le assemblee validamente costituite rappresentano tutti gli associati e le loro deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche non intervenuti o dissenzienti.

Il verbale dell'assemblea, firmato dal presidente e dal segretario, è riportato sul libro delle assemblee, ed è consultabile a richiesta da qualunque associato, e verrà pubblicato sul sito Internet della associazione.

Ciascun associato effettivo ha diritto ad un voto, purchè in regola col versamento delle quote sociali.

Ciascun associato non potrà rappresentare per delega più di tre associati; la delega dovrà essere conferita per iscritto e saranno valide le deleghe pervenute via fax.

Il voto può essere dato per corrispondenza purchè sia consegnato al presidente del consiglio direttivo.

Di tali voti si dovrà tenere conto nella determinazione del quorum costitutivo dell'assemblea.

#### **Art. 10) IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'associazione è amministrata dal consiglio direttivo composto da tre membri rieleggibili.

La nomina dei consiglieri spetta alla assemblea, fatta eccezione per i primi consiglieri, che sono nominati nell'atto costitutivo.

I consiglieri durano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ogni anno l'assemblea può nominare un solo consigliere, sostituendo o riconfermando il consigliere il cui mandato è scaduto.

Il consiglio direttivo, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, anche in sede di atto costitutivo, nomina tra i propri membri un presidente; nomina inoltre, tra i propri membri, un segretario ed un tesoriere, che potranno entrambi assumere altresì la carica di vice-presidente e quindi sostituire il presidente nei casi di sua assenza o di impedimento.

L'atto costitutivo nomina il presidente, il segretario ed il tesoriere.

I membri del consiglio direttivo eletti dall'assemblea devono essere associati aventi diritto di voto.

Il consiglio direttivo è convocato anche a mezzo fax od E-mail con preavviso di 8 giorni dal presidente ogni volta che questo lo ritenga utile ed opportuno.

Sono comunque valide le riunioni del consiglio direttivo qua-

lora tutti i consiglieri siano presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Il consiglio direttivo deve riunirsi almeno due volte l'anno entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Ciascun consigliere può far richiesta motivata di convocazione al presidente.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e gli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal presidente o, in sua mancanza, dal consigliere scelto in quell'occasione.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è necessaria la presenza del presidente nonché di almeno della maggioranza dei membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle adunanze del consiglio viene redatto verbale a cura del segretario, firmato da quest'ultimo e dal presidente, che verrà trascritto nell'apposito libro.

Ogni associato ha diritto di prendere visione del libro ove tali verbali sono riportati.

Art. 11) L'assenza non giustificata del membro del consiglio direttivo a due riunioni consecutive, comporta la decadenza dalla carica, che dovrà essere sancita nella successiva riunione del consiglio direttivo.

Qualora nel corso del mandato venissero meno uno o più consiglieri, il consiglio direttivo procederà alla cooptazione in base alla lista dei primi non eletti alle ultime elezioni.

I nuovi consiglieri rimarranno in carica fino al termine del mandato dei consiglieri sostituiti.

Nell'ipotesi di dimissioni o comunque di altro impedimento di carattere definitivo del presidente, gli subentrerà a tutti gli effetti il vice-presidente.

Art. 12) Il consiglio direttivo provvede alla gestione della associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi programmatici formulati dalla assemblea ed in particolare compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla realizzazione degli scopi associativi, fatta eccezione per quegli atti che, a norma di statuto, sono riservati alla assemblea.

A titolo esemplificativo e non esaustivo il consiglio direttivo:

- esamina le domande di ammissione all'associazione, deliberando sulle medesime in osservanza delle norme statutarie;
- stabilisce l'ammontare delle quote sociali annue e dei contributi, dandone comunicazione, contenente anche il termine di versamento, per fax o E-mail, a tutti gli associati;



- assume e licenzia il personale e ne stabilisce le mansioni;
- Provvede alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea;
- può redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione;
- sottopone alla assemblea la sospensione ovvero l'esclusione degli associati.

**Art. 13)** Il consiglio direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni.

Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri ad uno o più membri del consiglio direttivo.

Eventuali rimborsi spese dovranno essere preventivamente autorizzati dal consiglio direttivo e non potranno comunque eccedere le spese effettivamente sostenute e documentate a piè di lista.

I compensi per l'espletamento delle cariche dell'associazione saranno stabiliti dall'assemblea ordinaria.

**Art. 14)** Il presidente del consiglio direttivo rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale.

Cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Il presidente del consiglio direttivo potrà delegare la firma e la rappresentanza anche al segretario e al tesoriere.

Nei casi di urgenza potrà esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successiva.

Presiede e determina gli argomenti all'ordine del giorno delle riunioni del consiglio direttivo e, sulla base delle delibere di tale organo, promuove l'attività della associazione e ne esprime all'esterno le linee di pensiero.

**Art. 15)** Il segretario provvede a redigere il verbale delle riunioni del consiglio direttivo; in caso di assenza, il consiglio direttivo attribuisce ad uno dei suoi membri le funzioni di segretario.

**Art. 16)** Il tesoriere gestisce le entrate e le uscite dell'associazione e ne tiene i conti; compila il bilancio consuntivo annuale e relaziona sull'andamento di cassa, è delegato ai pagamenti.

Ogni conto corrente bancario aperto a nome dell'associazione porterà la firma disgiunta del presidente, del segretario e del tesoriere.

**Art. 17) IL COLLEGIO DEI REVISORI**

L'assemblea può nominare il collegio dei revisori composto di tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della amministrazione in relazione alle norme di legge e di statu-

to, accertare la regolare tenuta della contabilità dell'associazione in base a corretti principi contabili e predisporre una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Le stesse funzioni possono essere esercitate anche da un unico revisore.

#### Art. 18) IL COMITATO SCIENTIFICO

Il comitato direttivo nomina i membri del comitato scientifico scegliendoli tra soggetti che si sono particolarmente distinti per le loro capacità professionali, didattiche e scientifiche nelle materie rientranti nello scopo dell'associazione.

E' un organo con finalità esclusivamente consultiva, consultabile dal consiglio direttivo ogni qual volta ne ravvisi la necessità o opportunità.

E' formato da un numero variabile di membri che rimangono in carica a tempo indeterminato.

La partecipazione è a titolo gratuito.

#### Titolo V - ASSUNZIONE DI DEBITI PER SANZIONI TRIBUTARIE

Art. 19) Ai sensi dell'art. 11 sesto comma del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472, l'associazione si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della associazione abbiano commesso nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, precisando che la suddetta assunzione è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente e in danno della associazione o comunque con dolo o colpa grave.

#### Titolo VI - SCIoglIMENTO

Art. 20) L'associazione si estingue, secondo le modalità dell'art. 27 Codice Civile:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

- per le altre cause di cui all'art. 27 Codice Civile.

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione, anche estera, purché senza fini di lucro, con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

#### Titolo VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONE FINALE

Art. 21) Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'associazione e i suoi organi, fatta eccezione per quelle che non possono costituire oggetto di transazione, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri, da nominarsi dall'assemblea.

Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.




Art. 22) Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si applicheranno le disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi in materia.

F.TO HANS MARTIN BUHLMANN

F.TO DOTT.GIOVANNA ACQUISTI NOTAIO

Certifico io sottoscritta Dottoressa Giovanna Acquisti Notaio  
in Firenze, iscritta nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti  
di Firenze, Pistoia e Prato, che la presente copia, composta  
di numero 14 pagine, è in tutto conforme al suo originale.  
Si rilascia per uso di legge.  
In Firenze 5 marzo 2019



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'G. Acquisti'. To the left of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'ACQUISTI GIOVANNA' at the top and 'NOTAIO' at the bottom. In the center of the seal is a coat of arms featuring a figure holding a scale and a sword, with a star above. The signature is written over the seal.